



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 254

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 22 luglio 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 5

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 7

Plenaria » 8

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 15

Plenaria (pomeridiana) » 21

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria (antimeridiana) » 26

Plenaria (pomeridiana) » 28

7^a - Istruzione:

Plenaria » 32

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 42

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31) » 44

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 45

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 254^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 22 luglio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	48
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	55

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	56
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	57

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	»	58
---------------------------	---	----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	60
---------------------------	---	----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali

<i>Pag.</i>	61
-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 22 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri**61^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,45.*

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, rilevando, in primo luogo, all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), l'opportunità di prevedere espressamente che, nel caso in cui le funzioni di responsabile unico del procedimento siano attribuite ai componenti della segreteria tecnica, costituita, ai sensi del comma 5, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, siano in ogni caso rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Segnala, inoltre, la necessità che, all'articolo 3, comma 1, il commissario straordinario, chiamato a predisporre il progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, sia nominato non con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma con decreto del Presidente della Repubblica, come espressamente prescrive l'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per la nomina dei commissari a cui è affidato il compito di realizzare specifici obiettivi determinati.

In riferimento all'articolo 7, comma 3-*quater*, reputa opportuno introdurre un termine entro il quale emanare il decreto ministeriale che definisce l'apposita procedura per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della cultura».

In ordine all'articolo 16, comma 5, invita a valutare l'opportunità che il Presidente dell'ENIT sia nominato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 15.5, sul quale propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma, nel consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in mancanza di graduatorie concorsuali in corso di validità, di attingere alle graduatorie vigenti per la riqualificazione del personale interno idoneo a ricoprire tale posizione, presenta profili di criticità in riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, in base al quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), chiede che il rilievo riferito all'articolo 3, comma 1, del testo, sia formulato come condizione.

Il relatore COLLINA (*PD*) conviene con la proposta del senatore Endrizzi e riformula il parere nei termini da lui indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 22 luglio 2014

Sottocommissione per i pareri

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 10^a e 13^a riunite:

(1541) *Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea:* parere parte favorevole, parte favorevole con osservazioni su emendamenti;

alla 12^a Commissione:

(1324) *Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale:* esame e rinvio.

Plenaria**131^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PALMA

indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. – *Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(811) BUEMI ed altri. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*

(1233) FALANGA ed altri. – *Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi*

(1234) LUMIA ed altri. – *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente PALMA rende noto che il senatore Gasparri aveva chiesto di intervenire sui disegni di legge in titolo prima della conclusione della discussione generale. Pur restando ferma la conclusione della discussione generale e la successiva fissazione del termine degli emendamenti ritiene di consentire al senatore Gasparri di svolgere il proprio intervento.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), nel ricordare l'ampio dibattito che, a partire dalla legge sul divorzio del 1970 ha, nel corso degli anni, interessato l'istituto del divorzio, sottolinea l'esigenza di una ponderata ri-

flessione sull'opportunità di intervenire riducendo ulteriormente i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel merito, pur manifestando una posizione evidentemente minoritaria, esprime un giudizio critico sul disegno di legge n. 1504, poiché esso rischia di determinare una «banalizzazione» del ruolo dell'istituto matrimoniale e della famiglia che su esso si fonda. Egli ritiene che nella società contemporanea, nella quale non si rinvergono certo condizionamenti socio-culturali che impongono alle coppie di unirsi in matrimonio, è necessario salvaguardare tale istituto, preservando gli obblighi e gli impegni giuridici e morali che da esso derivano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni, riportata in allegato al resoconto.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta del relatore, posta ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

– e **petizione n. 665 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), pur ritenendo apprezzabile lo sforzo di sintesi compiuto dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, esprime talune perplessità nel merito della proposta. Osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile un intervento più organico per la riforma del diritto di famiglia. In proposito ricorda come siano in corso di esame parlamentare diverse proposte di legge volte a disciplinare singoli profili del diritto di famiglia, quali l'affidamento dei figli o la disciplina del cognome.

Si sofferma quindi sulle disposizioni del testo unificato relative alla regolamentazione delle unioni fra persone dello stesso sesso. In proposito reputa inconsistenti le critiche di coloro che si oppongono alla regolamentazione di tali unioni in ragione dell'esigenza di preservare «la famiglia tradizionale». A ben vedere, infatti, i mutamenti che hanno interessato la società hanno determinato il progressivo venir meno dei due pilastri sui quali si fonda la famiglia tradizionale, ovvero l'indissolubilità del vincolo matrimoniale e il riconoscimento della podestà del marito sulla moglie.

La mutata nozione di famiglia esige pertanto una riflessione anche sulla regolazione delle coppie tra persone dello stesso sesso. Un obbligo in tal senso è peraltro imposto al Parlamento anche dalla Corte costituzionale la quale, con le sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014, è intervenuta sulla questione rilevando un'evidente anomia legislativa e sollecitando un intervento legislativo. Un intervento legislativo si rende quanto mai opportuno per far fronte alle iniziative intraprese in autonomia da singoli Sindaci che hanno disposto la trascrizione di matrimoni contratti all'estero fra persone appartenenti allo stesso sesso.

Un importante segnale in favore di una regolarizzazione delle unioni fra persone dello stesso sesso giunge altresì dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, pur non imponendo agli Stati membri del Consiglio d'Europa l'obbligo di estendere anche alle coppie dello stesso sesso l'istituto del matrimonio, ha sancito l'esistenza del diritto di ciascun individuo ad una vita familiare. Tale giurisprudenza è stata peraltro ripresa in un recente arresto della Corte di cassazione, nel quale si è affermato che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non costituisce una violazione dell'ordine pubblico.

Ricorda poi alla Commissione la circolare dell'allora ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri con la quale si è imposto alle questure di procedere al rilascio del permesso di soggiorno al partner coniugato con

soggetto dello stesso sesso all'estero. Svolge, quindi, considerazioni sulle discipline legislative, previste in alcuni Paesi dell'Unione europea, in materia di unioni fra persone dello stesso sesso. In proposito, sottolinea come, ad eccezione della Germania e della Croazia, in tutti gli altri ordinamenti europei si sia proceduto all'estensione dell'applicazione dell'istituto matrimoniale anche alle unioni fra coppie dello stesso sesso.

Tornando a riferirsi alla proposta di testo unificato, esprime perplessità sulle disposizioni con le quali si impedisce alle coppie formate da persone appartenenti allo stesso sesso di procedere all'adozione di minori. Il divieto di adozione si basa su presupposti ideologici e privi di fondamento scientifico secondo i quali i figli di coppie appartenenti allo stesso sesso rischierebbero di essere penalizzati in termini di serenità ed equilibrio personale, nonché sul piano della scelta dell'orientamento sessuale.

Si sofferma, quindi, sulla questione concernente la regolamentazione delle coppie di fatto, tematica affrontata nella seconda parte del testo unificato. In proposito, pur ritenendo inopportuna la sovrapposizione con la questione della disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso, esprime apprezzamento per l'organicità dell'intervento prospettato dalla relatrice.

Il presidente PALMA ritiene che la valutazione della proposta di testo unificato debba essere effettuata nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione. Dall'Assemblea costituente emerge la chiara indicazione per cui la famiglia è la formazione sociale fondata sul matrimonio e la Repubblica ne riconosce i diritti in quanto società naturale. Ne discende, qualunque sia l'orientamento personale e politico cui ci si richiama, che appare indebito ed illegittimo costituzionalmente introdurre nell'ordinamento un modello parallelo di matrimonio sotto altro nome, così da eludere non solo il quadro costituzionale di riferimento, ma proprio la ragionevolezza intrinseca del tentativo di innovazione legislativa cui la Commissione è chiamata a lavorare in questa sede. Queste incertezze complessive affiorano dall'articolo 2 del testo proposto dalla relatrice che disciplinerebbe il cognome della famiglia, seguendo un'impostazione forse superata dall'esito di alcuni dibattiti svolti in seno agli organi parlamentari anche di recente. Più in generale, nella prima parte dell'articolato ritiene che l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio si ponga in diretta antinomia con l'articolo 29 della Carta fondamentale. Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo 6, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi dal momento che non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. Osserva altresì che le norme recate dal secondo comma dell'articolo 4 presentano analoghi dubbi esegetici, giacché equiparano i diritti della parte legata al defunto

da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima. Ciò determina una potenziale limitazione della volontà del testatore, aggiungendo ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, osserva che l'articolo 14, comma 4, n. 4, introduce una deroga al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile e introduce un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Rileva altresì che il punto 2 dello stesso comma 4, nell'attribuire a regime di comunione ordinaria, i beni acquistati a titolo oneroso da uno dei conviventi dopo la stipula del contratto di convivenza, opera una scelta legislativa assai discutibile. Cita, infine, gli articoli 10 e 11 del testo che, a suo modo di vedere, presentano delle aporie logiche alle quali sarà comunque necessario porre rimedio nella fase emendativa. Infatti, l'articolo 10 esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte del contratto. L'articolo 11, invece, stabilisce il criterio di durata del diritto di abitazione al convivente superstite, fissandolo in un numero di anni pari alla durata della convivenza di fatto, senza che si comprenda quali siano le ragioni della scelta operata. Alla luce dei dubbi prospettati circa l'impostazione e le singole norme della proposta di testo unificato, ritiene particolarmente rilevante il dibattito che sta avendo luogo prima dell'eventuale adozione della proposta come testo cui riferire gli emendamenti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*), esprimendo vivo apprezzamento per i rilievi critici espressi dal presidente Palma con riferimento allo schema di testo unificato in esame, osserva che occorre richiamare l'attenzione della Commissione non solo sui contenuti del testo proposto dalla relatrice, ma anche sulle finalità sottese all'eventuale approvazione del testo medesimo. Dal primo punto di vista rileva che la proposta di regolamentare le unioni civili tra persone dello stesso sesso nel senso di attribuire a tale istituto lo stesso regime giuridico del matrimonio, costituisce una violazione dell'articolo 29 della Costituzione; tale disposizione, come è noto, contempla i diritti della famiglia come società naturale fondata esclusivamente sul matrimonio tra uomo e donna. A suo avviso, nessuna evoluzione dei costumi sociali può giustificare la violazione di una norma costituzionale da parte del legislatore, salvo che non si modifichi prima il richiamato dettato costituzionale secondo la procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione. Peraltro, ritiene troppo generica la norma del testo proposto dalla relatrice giacché questa esclude l'applicazione delle normative sulle adozioni alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Analogamente, è indefinita la delega al Governo per la disciplina dell'istituto di unione civile. In realtà, il testo al vaglio della Commissione cela l'intento di istituire, da parte di una certa maggioranza di governo, il matrimonio tra persone omosessuali, ovvero di stravolgere

gli istituti della filiazione fino a prevedere l'istituto dell'adozione nell'ambito di coppie omosessuali o persino ad introdurre alcune pratiche, finora vietate, come quella dell'utero in affitto. Tutto ciò senza tenere in considerazione il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre secondo i canoni della famiglia tradizionale.

Per altro verso, pur prendendo atto che la giurisprudenza più recente è intervenuta spesso a tutela dei diritti delle coppie omosessuali e delle coppie conviventi, anche a danno della famiglia tradizionale, preannuncia una forte battaglia, a titolo personale oltre che a nome della sua parte politica, contro il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Si tratterebbe, infatti, di uno stravolgimento dell'ordinamento e, al tempo stesso, di un'autentica rivoluzione antropologica.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) alla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1519

La Commissione giustizia, esaminato il testo del disegno di legge, esprime le seguenti osservazioni:

l'articolo 9 conferisce delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI concernente l'applicazione del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Al riguardo, occorre rilevare che alla lettera *c*) si prevede, tra i principi e criteri direttivi, l'inclusione delle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e le confische disposte ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Inoltre, con riguardo ai principi e ai criteri direttivi di cui alla lettera *i*) del medesimo comma 1, la Commissione ritiene opportuno che l'esclusione della verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1 della decisione quadro, sia definita prestando particolare attenzione alla natura dei delitti ivi previsti che non necessariamente coincidono con i titoli di imputazione contenuti nel codice penale italiano e nelle leggi speciali. Si invita a tenere in conto il riferimento, puntualmente svolto nella direttiva, al razzismo e alla xenofobia, che appaiono quali clausole elastiche suscettibili di un margine di interpretazione nel definire le figure di reato di cui al citato articolo 6;

con riguardo ai principi e criteri previsti dalla lettera *m*), appare altresì opportuno garantire l'esperibilità dei mezzi di gravame previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, senza apporre limiti che possano determinare lesioni dell'articolo 24 della Costituzione il quale, tra l'altro, è potenzialmente in grado di agire quale controlimita;

infine, con riguardo alla successiva lettera *q*) che, a sua volta, reca ulteriori principi e criteri direttivi, la Commissione auspica che si valuti se la formula conclusiva del periodo che fa riferimento a «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge», non vada modificata con espressione in parte diversa e più simile a quella ricorrente nel codice penale, ove si fa riferimento: «alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto». In via generale, si invita a valutare un'integrazione e il un coordinamento di tale formulazione con la disciplina puntualmente recata dall'articolo 240 del codice penale.

BILANCIO (5^a)

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria**251^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il relatore LAI (PD) prosegue, per quanto di competenza, l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, specificando che, all'articolo 7, restano da esaminare le proposte 7.0.8 (analogo al 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14 e 7.0.15) di cui occorre valutare gli effetti finanziari e 7.0.18, che sembra comportare maggiori oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.53, 9.54, 9.55, 9.70, 9.82, 9.0.2 e 9.0.3. Osserva che occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 9.9. Risulta, inoltre, necessario valutare i profili finanziari delle proposte 9.17, 9.18 analogo al 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 e 9.26) e 9.85. Os-

serva, inoltre, che occorre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81 e 9.83. Chiede, poi, conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 9.84 e 9.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 10.16, 10.17, 10.46, 10.47 e 10.74. Osserva che occorre valutare gli emendamenti 10.1, 10.6, 10.18, 10.19, 10.29, 10.48, 10.57, 10.67, 10.69, 10.71 e 10.0.1. Rileva, quindi, l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.5. Fa presente che gli emendamenti 10.8 e 10.15 devono essere valutati in relazione al testo. Richiede, poi, la Relazione tecnica sulle proposte 10.53, 10.55 e 10.66.

Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 11.2, 11.3, 11.10, 11.11, 11.15, 11.38 e 11.43. Segnala che occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 11.4. Fa presente che risulta necessario valutare le proposte 11.16 (analogo all'11.45) e, in relazione al testo, le proposte 11.17 (analogo all'11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23 e 11.24). Rileva, altresì, in relazione al possibile venir meno di entrate accertate, l'opportunità di valutare gli analoghi emendamenti 11.25, 11.26 e 11.27. Richiede la Relazione tecnica sugli emendamenti 11.44, 11.51 e 11.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, richiede la Relazione tecnica sugli emendamenti 12.1 e 12.2. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 12.3. Segnala, inoltre, che occorre valutare gli emendamenti 12.6, 12.0.5 e 12.0.6 (in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, segnala che occorre valutare le proposte 13.64 (analoghi al 13.102, 13.103, 13.104, 13.105 e 13.106), 13.121 (analoghi al 13.122, 13.123, 13.124 e 13.125) e 13.0.4. Valuta poi opportuno richiedere la Relazione tecnica sugli emendamenti 13.129 e 13.130. Fa, infine, presente che comporta maggiori oneri la proposta 13.131.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 14.13, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.29, 14.42, 14.43, 14.70, 14.72, 14.74, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18, 14.0.19, 14.0.20 e 14.0.21. Richiede la Relazione tecnica sugli emendamenti 14.10, 14.11, 14.12, 14.31, 14.67, 14.73, 14.75, 14.76 e 14.0.22.

Segnala, inoltre, l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 14.14 e 14.15. Osserva, poi, che occorre valutare, in relazione al testo, gli emendamenti 14.35 e 14.39. Occorre, poi, valutare l'emendamento 14.69.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, ritiene opportuno acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 15.37 e 15.38.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 16, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 16.14, 16.15 e 16.16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 17.7, 17.0.1, 17.0.6, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 17.0.15, 17.0.18, 17.0.33 e 17.0.34.

Osserva che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 17.0.3 e 17.0.4 e che occorre, poi, valutare gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.9, 17.0.7, 17.0.8, 17.0.9 e 17.0.16.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 18, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.11, 18.12, 18.18, 18.19, 18.20, 18.29, 18.30, 18.31, 18.48, 18.49, 18.56, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.8 e 18.0.9. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.7. Segnala che occorre poi valutare gli emendamenti 18.0.3 e 18.0.4.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 19, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.8, 19.9, 19.11, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.5, 19.0.11 e 19.0.12. Rileva che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 19.1, 19.2, 19.10, 19.0.4, 19.0.6, 19.0.7, 19.0.8, 19.0.9, 19.0.10 e 19.0.15. Fa presente che occorre, poi, valutare gli emendamenti 19.0.13 (analogo al 19.0.14, 31.0.12 e 31.0.13) e 19.0.16. Ritiene, quindi, opportuno valutare, nell'emendamento 19.0.17, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 20, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 20.3, 20.4, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23 e 20.0.1. Fa presente che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 20.40, 20.41, 20.42 e 20.0.4. Segnala che occorre, poi, valutare le proposte 20.12, 20.24 e 20.0.5.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 21, osserva che comportano maggiori oneri le proposte 21.0.1 e 21.0.2 e che occorre, poi, valutare le proposte 21.4 e 21.5 (identico al 21.6 e 21.7).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 22, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 22.4, 22.5, 22.13, 22.14, 22.15, 22.38, 22.39, 22.41, 22.51, 22.52, 22.53, 22.79, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.18, 22.0.19 e 22.0.28. Fa presente che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.16, 22.69, 22.70, 22.76, 22.80, 22.81, 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.21, 22.0.24, 22.0.26 e 22.0.36. Rileva che occorre, poi, valutare le proposte 22.18, 22.27 (analogo al 22.28 e 22.29), 22.41-bis (analogo al 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.48, 22.49, 22.54, 22.55, 22.57, 22.58, 22.59 e 22.60), 22.71, 22.73 (analogo al 22.74), 22.75, 22.0.1 (analogo al 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.0.5, 22.0.6 e 22.0.7),

22.0.11, 22.0.12 (analogo al 22.0.13), 22.0.17, 22.0.20, 22.0.27, 22.0.29, 22.0.33 (analogo al 22.0.34 e 22.0.35) e 22.0.37.

In relazione agli emendamenti all'articolo 23, chiede conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle proposte 23.7 e 23.10 (analogo al 23.11). Richiede, poi, la Relazione tecnica sugli emendamenti 23.8 e 23.9.

In relazione agli emendamenti all'articolo 24, richiede la Relazione tecnica sulle proposte 24.12, 24.13, 24.14, 24.15, 24.35, 24.36 e 24.37. Chiede, poi, conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.25, 24.26, 24.27, 24.29, 24.30, 24.32, 24.34, 24.38 (analogo al 24.39, 24.40, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.47, 24.48 e 24.49), 24.50, 24.57 (analogo al 24.58, 24.59, 24.60, 24.61 e 24.62), 24.66 (analogo al 24.67), 24.0.1 (analogo al 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5 e 24.0.6) e 24.0.7 (analogo al 24.0.8, 24.0.9, 24.0.10, 24.0.11 e 24.0.12). Fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 24.64 e 24.65.

In relazione agli emendamenti all'articolo 25, richiede la Relazione tecnica sulle proposte 25.2, 25.3, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.3. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 25.27, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, e 25.22. Ritiene opportuno valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.6.

In relazione agli emendamenti all'articolo 26, richiede la Relazione tecnica sulle proposte 26.12, 26.13, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18, 26.19, 26.21, 26.27, 26.31, 26.37, 26.40, 26.54, 26.55, 26.56, 26.57, 26.58, 26.59, 26.60, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.69, 26.70, 26.71, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 26.0.7, 26.0.8, 26.0.9, 26.0.10 e 26.0.11. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dagli emendamenti 26.20, 26.28, 26.29, 26.42 (analogo al 26.43, 26.44 e 26.45), 26.51, 26.53 e 26.72. Osserva che occorre valutare le proposte 26.41, 26.46 (analogo al 26.47), 26.48, 26.49 e 26.50. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 26.67.

In relazione agli emendamenti all'articolo 27, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalla proposta 27.0.1. In relazione agli emendamenti all'articolo 28, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 28.4 e 28.6. Richiede la Relazione tecnica sull'emendamento 28.0.1.

In relazione agli emendamenti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di onerosità derivante dalle proposte 29.7, (analogo al 29.8 e 29.9), 29.20 (analogo al 29.21), 29.27 (analogo 29.28, 29.29 e 29.30) e 29.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 29.26.

In relazione agli emendamenti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 30.5, 30.22 (analogo al 30.23), 30.0.10 (analogo al 30.0.11, 30.0.12 e 30.0.13) e 30.0.22. Richiede la Relazione tecnica sugli emendamenti 30.24, 30.48, 30.49, 30.51, 30.0.1, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.14, 30.0.15, 30.0.16 e 30.0.20.

In relazione agli emendamenti all'articolo 31, richiede la Relazione tecnica sulle proposte 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4 e 31.0.9. Segnala che comporta maggiori oneri l'emendamento 31.0.14.

In relazione agli emendamenti all'articolo 32, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 32.0.1. Richiede la Relazione tecnica sugli emendamenti 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.7 e 32.0.8.

In relazione agli emendamenti all'articolo 33, richiede la Relazione tecnica sulle proposte 33.5, 33.6, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.6 e 33.0.15. Osserva che comportano maggiori oneri gli emendamenti 33.0.5, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 33.0.12, 33.0.13 e 33.0.14.

In relazione agli emendamenti all'articolo 34, fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.17, 34.18, 34.19, 34.20, 34.21, 34.22, 34.23, 34.26, 34.27, 34.28, 34.29, 34.34, 34.35, 34.36, 34.37, 34.38 e 34.39. Richiede la Relazione tecnica sulle proposte 34.13, 34.14, 34.15, 34.16, 34.24, 34.25, 34.30, 34.31, 34.32 e 34.33. Osserva che occorre valutare l'emendamento 34.0.1.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI rammenta che, nella precedente seduta, era stato sospeso l'esame dell'emendamento 7.0.8, oltre che sulle proposte ad esso analoghe, nonché dell'emendamento 7.0.18.

Il sottosegretario LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.8, oltre che sulle proposte ad esso analoghe, osservando come il tenore di tali emendamenti sarebbe tale da estendere eccessivamente l'ambito applicativo della semplificazione della tenuta dei registri contabili dei prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) sottolinea come l'emendamento 7.0.8 risponda ad una finalità di semplificazione e invita il Governo ad approfondire, presso le Commissioni di merito, la relativa tematica, onde favorire una riformulazione sostenibile sotto il profilo finanziario.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che, per superare la contrarietà del Governo sui profili finanziari dell'emendamento 7.0.8, sarebbe necessaria una corposa riformulazione.

Successivamente, esprime un avviso negativo sulla proposta emendativa 7.0.18 riguardante la semplificazione delle comunicazioni IVA per i produttori agricoli con basso fatturato.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.0.18, in quanto corrispondente a proposte già approvate da questa Commissione o comunque già esaminate con esito non ostativo, in sede di esame di altri provvedimenti legislativi.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 9, il sottosegretario LEGNINI condivide la valutazione del relatore sugli emendamenti segnalati come produttivi di maggiori oneri.

Il relatore LAI (*PD*) interviene incidentalmente, per prospettare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 9.1.

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento estenda eccessivamente le finalità del fondo per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici ed universitari, includendovi la predisposizione di attività per la rimozione dell'amianto.

Successivamente, il sottosegretario LEGNINI esprime parere non ostativo sull'emendamento 9.9 e parere contrario sia sulla proposta 9.17 sia sulla proposta 9.18 e su quelle analoghe a quest'ultima: in particolare, in merito all'emendamento 9.18, osserva come esso estenda le finalità del fondo per la riqualificazione energetica dei plessi scolastici. In merito, poi, all'emendamento 9.85, formula un avviso contrario.

Il PRESIDENTE reputa opportuno esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.17, 9.18 e su quelli analoghi a quest'ultimo, osservando come essi non siano tali da pregiudicare il rispetto del limite massimo delle risorse utilizzabili a valere sul fondo per la riqualificazione energetica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli 7, nonché le proposte relative all'articolo 9, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.53, 9.54, 9.55, 9.70, 9.82, 9.85, 9.0.2 e 9.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 7.0.18, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25 e 9.26. Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 il parere è non ostativo, fatta eccezione per le proposte 9.39, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.83, 9.84 e 9.0.1, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso su tutte le proposte emendative a partire dall'articolo 10, oltre che sulle riformulazioni e sui nuovi testi.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**252^a Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che restano ancora da esaminare alcuni emendamenti riferiti all'articolo 9 e rimasti in sospeso nella seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO si sofferma sulle proposte 9.67 e seguenti, segnalate dal relatore, per le quali risulta necessario acquisire la relazione tecnica, sottolineando come la predetta relazione non sarebbe comunque funzionale a sciogliere il nodo problematico caratterizzato dall'u-

tilizzo degli spazi finanziari previsti, a legislazione vigente, in favore dei comuni.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare su tali proposte un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La senatrice ZANONI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 9.76, osservando come esso rappresenti un'applicazione del patto di stabilità cosiddetto «verticale», limitandosi a utilizzare una quota di risorse già disponibili per i comuni, stornandole in favore delle province.

Il senatore BROGLIA (*PD*) si associa alle considerazioni formulate dalla senatrice Zanoni.

Il PRESIDENTE considera necessario mantenere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.76, in quanto esso determinerebbe anche il venir meno di economie di spesa.

Il vice ministro MORANDO fa, poi, presente come l'emendamento 9.84 necessiti di una riformulazione, poiché le risorse ivi utilizzate a copertura sono inferiori a quelle effettivamente disponibili. Invece, si esprime criticamente sull'emendamento 9.0.1 che utilizza, come copertura, risorse allocate presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.0.1, al fine di verificare con esattezza l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Il vice ministro MORANDO segnala, poi, i profili di criticità dell'emendamento 9.39, esprimendosi in senso negativo sul secondo capoverso.

La senatrice ZANONI (*PD*) interviene per segnalare l'emendamento 9.82, analogo al 9.0.3, su cui, nella seduta antimeridiana odierna, era stato formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: al riguardo, ritiene che tale proposta non comporti maggiori oneri, limitandosi a disciplinare le caratteristiche tecniche delle lampade delle lanterne semaforiche.

Il PRESIDENTE rileva come l'emendamento rischi, tuttavia, di obbligare i comuni a sostituire le lampade delle lanterne semaforiche con modelli più avanzati, determinando, quindi, un onere per la finanza locale. Tuttavia, dispone l'accantonamento degli analoghi emendamenti 9.82 e 9.0.3, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Il vice ministro MORANDO si associa alla considerazione del Presidente.

Passando, poi, agli emendamenti riferiti all'articolo 10, condivide la segnalazione del relatore sul carattere oneroso delle proposte 10.16, 10.17, 10.46, 10.47 e 10.74.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede chiarimenti sull'emendamento 10.74, osservando che esso rimodula l'utilizzo di risorse già stanziata in favore delle province di Genova e La Spezia, per far fronte a eventi calamitosi, destinandole, per analoghe finalità, alla regione Liguria.

Il PRESIDENTE ritiene che su tale proposta debba comunque confermarci un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essa snatura l'impianto della normativa vigente, contenuta nell'ultima legge di stabilità, ed esula completamente dalla ricognizione delle disponibilità finanziarie esistenti.

Il vice ministro MORANDO evidenzia, altresì, come il disposto dell'emendamento 10.74 risulti incoerente rispetto ai principi della legge di contabilità.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede, poi, il motivo del carattere oneroso dell'emendamento 10.47.

Il PRESIDENTE fa presente come tale emendamento imponga la stipula di convenzioni da parte dei comuni, con possibili effetti onerosi.

Il vice ministro MORANDO, per quanto riguarda gli emendamenti su cui il relatore reputa necessario un approfondimento, esprime un avviso contrario, stante il carattere oneroso, sulle proposte 10.1 e 10.29. Invece, sulle proposte 10.19, 10.48, 10.67 e 10.69, prospetta la possibilità, per la Commissione, di esprimere un parere di semplice contrarietà, in quanto tali emendamenti non appaiono produttivi di effetti onerosi, limitandosi ad estendere alcune fattispecie del provvedimento.

Nel soffermarsi, in particolare, sull'emendamento 10.1, rileva come esso, nel ridurre la possibilità di subentro dei presidenti delle regioni nelle gestioni commissariali, riduca i risparmi di spesa.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) chiede chiarimenti sull'avviso di contrarietà relativo all'emendamento 10.1.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già sottolineato, evidenziando come l'approvazione della proposta determinerebbe il venir meno di economie di spesa.

Intervengono, poi, incidentalmente i senatori CALEO (*PD*) e MARI-NELLO (*NCD*) per illustrare la portata normativa dell'emendamento 10.0.1.

Il vice ministro MORANDO prospetta una contrarietà, limitatamente alla seconda parte di tale emendamento. Passando, poi, alla proposta 10.5, condivide l'opportunità di inserirvi una clausola di neutralità finanziaria. Dopo aver espresso una valutazione non ostativa sulle proposte 10.8 e 10.15, si associa alla richiesta del relatore di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 10.53, 10.55 e 10.66.

Il PRESIDENTE fa, poi, presente che sono pervenute, sempre con riferimento all'articolo 10, le proposte dei relatori 10.100, 10.200 e 10.300. Al riguardo, nell'esprimere una valutazione non ostativa sull'emendamento 10.200, ritiene necessario, sulla proposta 10.100, condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di una precisazione in base alla quale il soggetto attuatore di opere pubbliche, se appartenente ad una pubblica amministrazione, venga collocato in aspettativa senza essere sostituito. Con riguardo, invece, all'emendamento 10.300, attinente al sistema di tracciabilità dei rifiuti, ne dispone l'accantonamento, per un supplemento di istruttoria.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LAI (*PD*) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente sospesi riferiti all'articolo 9, nonché le proposte riferite all'articolo 10, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.83, 10.1, 10.16, 10.17, 10.46, 10.47, 10.74, 10.29, 10.53, 10.55 e 10.66.

Sull'emendamento 9.39 il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, limitatamente alle parole da: «conseguentemente» fino alla fine.

Sull'emendamento 10.0.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alle parole da: «conseguentemente» fino alla fine.

Sull'emendamento 9.84 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «pari a 37,5 milioni di euro per il 2014, sono destinate a finanziare per l'esercizio finanziario 2014,» con le seguenti: « pari a 33.234.321 euro per il 2014, sono destinate a finanziare, per il medesimo anno,».

Sull'emendamento 10.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 10.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, nel capoverso 2-*bis*, dopo le parole: «è collocato in aspettativa» delle seguenti: «senza sostituzione alcuna nell'amministrazione di appartenenza e».

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 10.19, 10.48, 10.67 e 10.69.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9, fatta eccezione per la proposta 9.0.1, il cui esame resta sospeso.

A rettifica del parere espresso nell'odierna seduta antimeridiana, resta sospeso anche l'esame delle proposte 9.82 e 9.0.3.

Altresì, il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, inclusa la proposta 10.200, fatta eccezione per l'emendamento 10.300, per le riformulazioni e per gli emendamenti ulteriormente pervenuti, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta, inoltre, sospeso sulle proposte riformulate e su quelle ulteriormente pervenute, nonché su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 11.«.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 23 luglio 2014, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria**117^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (n. 100)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 3, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Nel dare conto dei contenuti di una lettera già indirizzata al Presidente della Commissione, relatore sul provvedimento, il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la previsione della designazione da parte dell'Agenzia delle entrate di parte dei componenti delle commissioni censuarie locali, di cui all'articolo 3, comma 3, non tiene conto delle competenze riguardo al catasto delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali dovrebbero essere invece titolari della potestà di designare propri rappresentanti nelle medesime commissioni. Inoltre, per la provincia autonoma di Bolzano il diritto di designare un componente della commissione censuaria locale dovrebbe essere attribuito al Consorzio dei comuni della provincia stessa, anziché all'ANCI.

Dopo aver dato atto della correttezza e dell'equilibrio sempre dimostrati dal Presidente nella gestione dei lavori della Commissione, e rimarcando l'atteggiamento costruttivo delle forze di opposizione, il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'assenza del Governo svilisce

l'impegno dei commissari e chiede di sospendere l'esame del provvedimento in titolo.

Il presidente Mauro Maria MARINO nota che l'assenza del rappresentante Governo non è ostativa a termini di regolamento; riconosce tuttavia l'inopportunità politica di tale circostanza nel contesto dell'attuazione della delega fiscale, che è stata improntata alla massima collaborazione tra Governo e Parlamento e con l'obiettivo di raggiungere la più ampia condivisione tra i Gruppi parlamentari. Nel preannunciare quindi l'accoglimento della richiesta del senatore Carraro, fa presente che l'intervento del senatore Zeller è stato comunque opportuno, in quanto teso a condividere la constatazione della sussistenza di punti critici nel provvedimento in titolo.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), oltre ad associarsi a quanto espresso dal senatore Carraro, chiede che la menzionata lettera del senatore Zeller possa essere messa a disposizione dei componenti della Commissione.

Il presidente Mauro Maria MARINO acconsente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) domanda chiarimenti in relazione alla diffusione di notizie circa l'approvazione da parte del Governo di uno schema di decreto legislativo in materia di tassazione dei tabacchi.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che nessun testo in materia di tassazione dei tabacchi risulta essere ancora stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri. In seguito ad un'eventuale prossima approvazione la questione del relativo esame verrebbe al più presto sottoposta all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**118^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Valeriano Canepari, coordinatore della Consulta Nazionale dei CAF, accompagnato dal dottor Mauro Soldini e dal dottor Giovanni Angileri; il dottor Giuseppe Celeste, responsabile del settore legislativo del Consiglio Nazionale del Notariato, accompagnato dal dottor Nicola Forte, dalla dottoressa Annarita Lomonaco, dal dottor Andrea Rosiello e dall'avvocato Valentina Marsico; il dottor Armando Occhipinti, direttore generale della Confapi, accompagnato dal dottor Franco Colombo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti della Consulta Nazionale dei CAF, del Consiglio Nazionale del Notariato e di Confapi

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, finalizzata in particolare a raccogliere osservazioni e commenti in merito allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 99) in materia di semplificazioni fiscali.

Il dottor CANEPARI esprime un giudizio complessivamente positivo sul menzionato provvedimento di semplificazione, pur manifestando una preferenza per un approccio maggiormente graduale nel percorso di attuazione di tale aspetto della delega fiscale.

Passa quindi a segnalare alcune osservazioni in merito al contenuto dell'atto del Governo n. 99, notando la necessità di un periodo sufficientemente ampio per la campagna fiscale, nonché della partecipazione dei rappresentanti dei CAF nella commissione di monitoraggio. Suggerisce quindi di uniformare le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi, così da apportare un beneficio ai contribuenti attualmente tenuti a tale adempimento entro il 31 maggio. Si sofferma quindi sulle disposizioni concernenti le sanzioni previste nei confronti dei CAF, esprimendo il timore che esse incentivino comportamenti scorretti da parte dei contribuenti; inoltre appaiono insufficienti le coperture assicurative e l'entità dei compensi corrisposti ai CAF medesimi. Ritiene, inoltre, che la determinazione dei compensi debba essere determinata contemporaneamente all'emanazione del decreto legislativo. Prosegue notando l'assenza di riferimenti nello schema di decreto legislativo all'idoneità tecnico-organizzativa richieste ai CAF. Soffermandosi sul tema del contenzioso tributario auspica che i CAF possano essere abilitati all'assistenza dei contribuenti nelle cause relative a importi minori e segnala i rischi di abuso connessi alla possibilità di trasmettere dichiarazioni dei redditi in via informatica tramite il ricorso ad un PIN da parte di soggetti non legittimati.

Conclude richiamando l'attenzione sull'entità economica e occupazionale rappresentata dal sistema dei centri di assistenza fiscale.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la rilevanza del ruolo dei CAF e assicura l'interesse della Commissione nei confronti dei temi richiamati.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) conviene in merito all'opportunità di approfondimento delle tematiche segnalate nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di semplificazione.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) osserva la difficoltà tecnica di garantire un effettivo controllo delle dichiarazioni trasmesse in via telematica.

La senatrice GUERRA (*PD*) pone quesiti circa l'asimmetria dei controlli previsti per le dichiarazioni modificate tramite i CAF rispetto a quelle compiute dai sostituti d'imposta e sul rapporto tra comportamenti elusivi e responsabilità dei CAF.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) condivide l'intervento della senatrice Guerra e pone un quesito in merito al rapporto tra entità dei compensi e quadro giuridico di delimitazione delle responsabilità. Rileva inoltre che il controllo degli accessi al sistema informatico delle dichiarazioni ben difficilmente potrebbe essere attribuito a soggetti diversi dalla magistratura.

Il dottor CANEPARI fa presente di aver inteso segnalare l'esistenza di potenziali problemi in conseguenza dell'applicazione del provvedi-

mento di semplificazione. Sottolinea quindi la volontà dei CAF di impegnarsi ai fini di garantire il più possibile la correttezza dei comportamenti, anche attraverso un potenziamento delle strutture che pure è destinato a determinare un aumento dei costi.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti della Consulta Nazionale dei CAF e li congeda. Dà quindi la parola ai rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il dottor CELESTE svolge un intervento introduttivo.

Il dottor FORTE, dopo aver richiamato l'esigenza di cogliere l'occasione della semplificazione fiscale per mirati interventi sul reddito di lavoro autonomo, si sofferma sulle previsioni di cui all'articolo 54 del TUIR, rilevando innanzitutto le differenze di regime tributario riguardo l'uso e il valore dei beni strumentali impiegati dai liberi professionisti rispetto alle imprese, con particolare riferimento alla disciplina delle plusvalenze e delle minusvalenze. Formula poi alcune ipotesi ai fini di un più congruo trattamento fiscale delle spese di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili, nonché di aggiornamento professionale sostenute dai lavoratori autonomi, tenuto altresì conto dell'esigenza del contrasto dei comportamenti elusivi. Prosegue esprimendo osservazioni in relazione alle previsioni in materia di società tra professionisti, specie riguardo alle implicazioni del ricorso al principio di cassa e alla determinazione delle quote di partecipazione agli utili. Conclude richiamando la necessità di evitare eccessive rigidità in riferimento ai casi di trasferimento di beni immobili già oggetto di interventi che danno diritto alla detrazione IRPEF.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che le misure illustrate si pongono sulla linea di continuità con gli interventi previsti dal Governo, ma ne segnala l'onerosità finanziaria: sarà quindi necessario approntare adeguate coperture finanziarie ai sensi della legge delega.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) condivide le osservazioni espresse dal dottor Forte e ne auspica un recepimento da parte del legislatore.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede delucidazioni circa l'adeguatezza del criterio di cassa alle peculiarità delle società tra professionisti.

Il dottor FORTE osserva che le diversità tra il regime contabile e la conformità alla disciplina tributaria non comporta particolari difficoltà alle società tra professionisti, pur riconoscendo l'esigenza di una generale semplificazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO, dopo aver ringraziato e congedato i rappresentanti della Consulta Nazionale del Notariato, introduce l'audizione dei rappresentanti di Confapi.

Il dottor COLOMBO riepiloga i dati essenziali del contesto economico nel quale operano le piccole e medie imprese e rileva il peso economico e organizzativo su di esse gravante in ragione degli adempimenti di carattere fiscale, quando sarebbe piuttosto opportuno garantire al sistema imprenditoriale la possibilità di destinare risorse al loro rafforzamento patrimoniale. Pertanto auspica una riduzione del carico tributario, anche in riferimento alla disciplina dell'IRAP e della deducibilità degli oneri derivanti dal ricorso al credito. Dopo aver espresso alcune considerazioni sulla possibilità di una diversa modulazione dell'imposta sul valore aggiunto allo scopo di trarre maggiori vantaggi dai flussi turistici, auspica un deciso impegno delle istituzioni al fine di realizzare in tempi brevi una profonda riforma fiscale basata sui criteri di razionalizzazione e semplificazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta odierna sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che Confapi ha consegnato una memoria scritta concernente il disegno di legge n. 1259, recante delega per la riforma dei confidi e che l'ANCE ha trasmesso un testo riguardante lo schema di decreto legislativo in materia di commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Comunica inoltre che la documentazione citata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria

112^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è proceduto alle votazioni degli emendamenti fino all'articolo 8. Rammenta altresì che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio scorso. Comunica infine che gli emendamenti 11.5 e 15.6 sono stati ritirati e che – su richiesta della relatrice e del rappresentante del Governo – alcuni emendamenti sono stati trasformati nei seguenti ordini del giorno, pubblicati in allegato: G/1563/29/7^a (già em. 11-bis.0.1), G/1563/30/7^a (già em. 13.1), G/1563/31/7^a (già em. 13.6), G/1563/32/7^a (già em. 13.8), G/1563/33/7^a (già em. 13-bis.0.2), G/1563/34/7^a (già em. 13.bis.0.4), G/1563/35/7^a (derivante dalla trasformazione degli emendamenti 13.bis.0.6, 13.bis.0.7 e 13.bis.0.8).

In sede di articolo 9, risultano decaduti gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.10 e 9.12 per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore COTTI (*M5S*) ritira il 9.7.

In sede di articolo 10, risultano decaduti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.4, 10.10, 10.12, 10.17, 10.18, 10.21 e 10.24 per assenza dei rispettivi proponenti.

La senatrice PUGLISI (*PD*) invita a valutare ulteriormente la portata degli emendamenti 10.26, 10.27 e 10.29, identici tra loro, che pongono in essere misure positive per evitare affitti in nero di locali ad uso turistico di durata inferiore ad un mese.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU giudica interessanti le proposte emendative citate ma inappropriata la sede normativa del decreto per il loro esame. Ribadisce pertanto un invito al ritiro.

Dopo un breve intervento del senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*), il PRESIDENTE fa presente che sulla stessa materia è stato presentato l'ordine del giorno n. 33, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.2.

Gli identici emendamenti 10.26, 10.27 e 10.29 decadono indi per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore COTTI (*M5S*) ritira il 10.0.4.

In sede di articolo 11, il PRESIDENTE ricorda che è stata presentata una riformulazione dell'ordine del giorno G/1563/21/7^a (testo 2), pubblicata in allegato, che viene sottoscritta dal senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) e accolta dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

L'emendamento 11.4 decade per assenza del proponente.

Sull'ordine del giorno G/1563/29/7^a, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11-*bis*.0.1, la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un orientamento favorevole.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie l'ordine del giorno G/1563/29/7^a.

In sede di articolo 12, il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 12.8 decade per assenza dei proponenti.

In merito all'articolo 13, la senatrice FASIOLO (*PD*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/1563/30/7^a, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.1, che risulta accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU, previa espressione di un orientamento favorevole dal parte della relatrice DI GIORGI (*PD*).

La senatrice FASIOLO (*PD*) sottoscrive anche l'ordine del giorno G/1563/31/7^a, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 13.6, che risulta parimenti accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU dopo che la relatrice DI GIORGI (*PD*) ha espresso un parere favorevole.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie anche l'ordine del giorno G/1563/32/7^a, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 13.8.

Gli emendamenti 13.7, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14 e 13.16 risultano decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Con riferimento all'articolo 13-*bis*, i senatori Francesca PUGLISI (*PD*), Josefa IDEM (*PD*), CONTE (*NCD*), LIUZZI (*FI-PdL XVII*), Elena FERRARA (*PD*) e Laura FASIOLO (*PD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/1563/33/7^a, come risultante dalla trasformazione dell'emendamento 13-*bis*.0.2, su cui la relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie quindi gli ordini del giorno G/1563/33/7^a, G/1563/34/7^a – sottoscritto dalla senatrice SERRA (*M5S*) – e G/1563/35/7^a.

In sede di articolo 14, l'emendamento 14.6 risulta decaduto per assenza del proponente.

Con riferimento all'articolo 15, il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/1563/22/7^a, che viene accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

La senatrice PUGLISI (*PD*), pur prendendo atto con soddisfazione dell'accoglimento da parte del Sottosegretario, chiede che l'ordine del giorno G/1563/22/7^a sia posto in votazione ai fini della trasmissione in Assemblea. Fa presente in proposito che esso riguarda una parte qualificata del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attualmente inquadrato nel ruolo di assistente alla vigilanza, impossibilitato a passare in un'altra area rispetto alla quale già svolge le relative funzioni.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), in qualità di cofirmatario, fa presente che detto personale è stato assunto nel 2000 e poi stabilizzato nel 2006, senza che però fosse previsto un passaggio nell'area di cui formalmente svolgevano le funzioni.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1563/22/7^a è approvato all'unanimità ai fini della trasmissione in Assemblea, mentre l'emendamento 15.0.1 risulta decaduto per assenza del proponente.

In sede di articolo 16, il senatore COTTI (*M5S*) non accede alla richiesta a suo tempo avanzata dalla relatrice di riformulare l'ordine del giorno G/1563/23/7^a inserendo l'espressione «valutare l'opportunità di» nella parte relativa agli impegni al Governo. Dichiara dunque di ritirarlo, reputando preferibile rinviarne l'esame all'Assemblea considerato che lo ha già ripresentato in quella sede. Ritira infine anche l'emendamento 16.2.

Concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, la Commissione conferisce all'unanimità mandato alla relatrice Di Giorgi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,35.

**ORDINI DEL GIORNO
ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1563**

(al testo del decreto-legge)

G/1563/21/7 (testo 2)

CANTINI, LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 11, come modificato alla Camera, reca disposizioni per favorire la fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, con la possibilità di concedere in uso gratuito immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali, case cantoniere, caselli e stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari;

le concessioni possono essere assegnate fino a nove anni (rinnovabili per altri nove) ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica;

considerato che:

in molte Nazioni, europee ed extra-europee, le ferrovie turistiche costituiscono un settore non trascurabile di sviluppo economico, il cui fatturato globale si misura in circa 500 milioni di euro e il movimento turistico in milioni di viaggiatori. Nonostante il suo potenziale turistico, l'Italia è toccata molto marginalmente da questo grande mercato, causa l'assenza di una specifica normativa inerente il personale, le linee ed i veicoli ad uso storico e turistico;

in particolare le associazioni che si occupano da anni di turismo ferroviario lamentano un'eccessiva regolamentazione che equipara la disciplina in materia di sicurezza per treni storici a quella della normale circolazione ferroviaria, non riconoscendo la specificità di questa tipologia

trasportistica e gravando di oneri non sostenibili gli operatori del settore e le associazioni;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di modificare la regolamentazione per la sicurezza dell'esercizio delle ferrovie turistiche consentendo in tal modo un adeguato utilizzo delle stesse a fini turistici ed economici.

G/1563/29/7 (già em. 11-bis0.1)

RANUCCI, PUGLISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che il Titolo II reca misure urgenti a supporto del settore turistico,

al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, a tutti gli effetti, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta.

G/1563/30/7 (già em. 13.1)

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che il Titolo II reca misure urgenti a supporto del settore turistico,

al fine di incentivare nuova imprenditorialità in detto comparto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire funzioni di coordinamento della promozione imprenditoriale turistica territoriale allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'orientamento allo sviluppo di impresa sino all'avvio concreto delle singole attività turistiche.

G/1563/31/7 (già em. 13.6)

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che il Titolo II reca misure urgenti a supporto del settore turistico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 13, comma 1, sia presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

G/1563/32/7 (già em. 13.8)

GRANAIOLO, PUGLISI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che il Titolo II reca misure urgenti a supporto del settore turistico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intendere, per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88;

considerare le stesse prorogate, ai sensi del citato articolo 1, comma 18;

mantenere fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in ordine al rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale;

sospendere, fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

G/1563/33/7 (già em. 13-bis0.2)

FRAVEZZI, PUGLISI, IDEM, CONTE, LIUZZI, Elena FERRARA, FASIOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che il Titolo II reca misure urgenti a supporto del settore turistico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che:

i ricavi maturati dalle attività turistico ricettive che non siano munite di partita IVA e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese siano soggetti ad un'imposta del 23 per cento operata nella forma della cedolare secca;

per le prenotazioni effettuate mediante piattaforme online, la riscossione sia curata dal gestore della piattaforma, che assume il ruolo di sostituto di imposta.

G/1563/34/7 (già em. 13-bis0.4)

FRAVEZZI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni ur-

genti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che il Titolo II reca misure urgenti a supporto del settore turistico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che:

per l'esercizio non occasionale delle attività ricettive «bed and breakfast», «case e appartamenti per vacanze» e di qualunque altra attività turistico ricettiva, come definite dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sia richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese, con conseguente acquisizione della qualifica di imprenditore turistico;

non possa in ogni caso essere considerata occasionale l'attività che si avvale dei normali canali commerciali e promozionali o che sia esercitata per più di sessanta giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi;

le attività turistico-ricettive che non siano munite di partita IVA e non siano gestite da soggetti iscritti nel registro delle imprese non possano porre in vendita i propri servizi mediante piattaforme di prenotazione online;

la locazione di immobili per finalità turistiche da parte di privati non possa avere durata inferiore a trenta giorni ed il relativo contratto sia soggetto alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle rispettive Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sia rilasciata dai Comuni anche ai fini di cui all'articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera ed extralberghiera, regolamentata dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sia subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

le attività ricettive alberghiere e extralberghiere debbano essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;

le attività ricettive alberghiere e extralberghiere siano soggette alla disposizione di cui all'articolo 16 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

G/1563/35/7 (già em. 13-bis0.6 -13-bis0.7-13-bis0.8)

FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che il Titolo II reca misure urgenti a supporto del settore turistico,

al fine di favorire le assunzioni nel settore turistico-ricettivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere più flessibile la disciplina dei contratti a tempo determinato nel settore turistico-ricettivo all'uopo promuovendo le opportune modifiche della direttiva 1999/70/CE, recepita con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ed in particolare:

riducendo le limitazioni relative ai rinnovi di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo;

inserendo, dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, la seguente:

«*d-bis*) per determinati periodi dell'anno, individuati dai contratti collettivi di lavoro del settore turistico-ricettivo stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria**94^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MATTEOLI*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA**(1327) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan**(961) DIVINA. – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan**(1109) MARINELLO. – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan**(1144) MALAN ed altri. – Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan*(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra i provvedimenti in esame, assegnati in sede referente alle Commissioni riunite 3^a e 6^a. Il primo di essi (A.S. n. 1327) è di iniziativa governativa, mentre gli altri (A.S. nn. 961, 1109 e 1144) sono tutti di iniziativa parlamentare. Si tratta di un identico testo, suddiviso in 31 articoli.

Fa presente che, come indicato nelle relazioni illustrative (anch'esse di identico o analogo tenore), scopo dell'iniziativa legislativa è quello di regolare i rapporti fiscali tra l'Italia e il territorio di Taiwan, creando un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti nel territorio di Taiwan. Le disposizioni previste ricalcano, nella sostanza, gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, dovuti alle particolarità dei sistemi fiscali dei due territori (in particolare, la tassazione delle persone fisiche adottata nel territo-

rio di Taiwan sulla base del principio di territorialità) nonché la mancanza di riconoscimenti di Taiwan come entità politica autonoma.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 8, relativo alla navigazione marittima e aerea. La norma prevede che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili siano imponibili soltanto nel territorio in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. La norma contempla una nozione dei redditi inclusi nella definizione di utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, che comprenda sia quelli derivanti dal noleggio dei mezzi, sia quelli derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di *container*.

Rileva che, secondo la novella, se la sede della direzione effettiva di un'impresa marittima è situata a bordo di una nave, ai fini fiscali essa si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza, nel territorio in cui è residente l'esercente della nave. Si stabilisce infine che le suddette disposizioni si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla quota rivestita nell'esercizio in comune.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede chiarimenti in ordine alla portata innovativa del citato articolo 8 rispetto alla normativa vigente.

La relatrice CARDINALI (*PD*) fa presente che l'articolo 8 interviene sul criterio di imputazione dei redditi derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili nel traffico internazionale, attribuendo portata esclusiva alla fissazione della sede della direzione effettiva dell'impresa. Come indicato anche nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge n. 1327, la norma deroga a quanto stabilito dall'articolo 73 del TUIR, che fa riferimento alla presenza in Italia della sede legale. Tuttavia, segnala che il nuovo assetto non dovrebbe determinare una diminuzione di gettito in virtù del concomitante criterio della tassazione del reddito di impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Osserva inoltre che i disegni di legge in esame tendono a favorire le relazioni economiche poste in essere tra i residenti in Italia e a Taiwan.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che domani, mercoledì 23 luglio 2014, al termine della seduta plenaria delle ore 8,30, è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori, alla luce della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in corso di svolgimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria**142^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(922) Maurizio ROMANI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio.)

La relatrice PADUA (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il testo consta di due articoli.

L'articolo 1 introduce nel codice penale una nuova fattispecie di delitto associativo finalizzato al traffico di organi destinati al trapianto. Si tratta dell'articolo 601-*bis*, che punisce la condotta di chi fa parte di associazioni il cui fine è proprio il traffico, la vendita o la donazione illecita di organi destinati al trapianto. La partecipazione è punita con la reclusione da 7 a 16 anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000. Il secondo comma dell'articolo 601-*bis* stabilisce un irrigidimento sanzionatorio verso i promotori e i soggetti che assumono ruoli di vertice nella descritta associazione. Il terzo comma si occupa invece di incriminare gli organizzatori e promotori dei viaggi finalizzati alle attività descritte nel primo comma. Il quarto comma, infine, delinea una autonoma forma di incriminazione per chi diffonde, anche mediante via telematica, annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto.

L'articolo 2 reca modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti. Le disposizioni dell'articolo 22 della legge citata vengono modificate aumentando la portata sanzionatoria che l'ordinamento attribuisce alle fattispecie incriminatrici ivi previste.

In conclusione, la relatrice fa presente che il disegno di legge in esame, secondo quanto si desume dalla relazione d'accompagnamento, è volto a recepire le indicazioni del Consiglio d'Europa circa la necessità che il legislatore nazionale preveda sanzioni, anche di carattere penale, al fine non solo di impedire la pratica della compravendita di organi (pratica già vietata e sanzionata nel nostro ordinamento) ma anche di combattere i gravissimi problemi derivanti dal cosiddetto turismo dei trapianti, perseguendo i responsabili del traffico e scoraggiando al contempo i potenziali riceventi dal cercare organi oggetto di traffico illegale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS*

(1495) Laura BIANCONI. – *Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1092, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1495 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo.

La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1495 che, trattando la stessa materia del disegno di legge n. 1092, sarà esaminato congiuntamente a quest'ultimo.

La Commissione prende atto.

La relatrice BIANCONI (NCD) illustra quindi il disegno di legge n. 1495, sottolineando che esso presenta contenuti pressoché identici a quelli del disegno di legge n. 1092, differendo da questo solo per ciò che attiene alle modalità di distribuzione o dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo. L'articolo 2 del disegno di legge n. 1495, al comma 2, si limita infatti a stabilire che i medicinali non utilizzati possono essere distribuiti o dispensati da enti che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente; mentre il disegno di legge n. 1092 aggiunge a ciò la precisazione che in ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista.

A tale proposito ritiene opportuno un supplemento di riflessione, anche alla luce delle indicazioni che scaturiranno dalla discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria**75^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati

(1533) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni consultate, ad eccezione delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e industria. Inoltre, le Commissioni affari costituzionali e bilancio dovranno rendere parere anche sugli emendamenti presentati. In particolare, poiché la Commissione bilancio, anche nella seduta che si è tenuta stamattina, non è stata in grado di esaminare e valutare gli emendamenti trasmessi, si è nell'impossibilità di poter procedere alla votazione delle proposte emendative. Comunica, comunque, che il senatore Berger ha trasformato il suo emendamento 16.0.1, dichiarato inammissibile nella seduta del 16 luglio, nell'ordine del giorno G/1533/2/14, che viene allegato al resoconto dell'odierna seduta.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), relatore sulla legge di delegazione europea, auspica che, al fine di velocizzare l'*iter* legislativo dei

provvedimenti in titolo, i presentatori degli emendamenti valutino l'opportunità di un loro ritiro e di una trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), pur dando atto dello spirito costruttivo che anima i lavori della 14^a Commissione, osserva che a tutt'oggi non sono stati ancora presentati gli emendamenti soppressivi di alcuni articoli della legge europea su cui vi era stato l'impegno in tal senso del Governo.

La senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice sulla legge europea 2013-*bis*, dà conto di una interlocuzione avuta con gli uffici del Governo in merito alla presentazione degli emendamenti soppressivi che insistono sugli articoli che si sovrappongono a quelli di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 (atto Senato n. 1541), attualmente all'esame del Senato. Auspica quindi che si prosegua nel percorso legislativo già delineato.

La senatrice DONNO (*M5S*) si riserva di comunicare la valutazione del suo Gruppo in merito alla richiesta del senatore Floris.

Il Presidente CHITI osserva come l'incidenza dei due provvedimenti in titolo su una serie di obblighi di adeguamento che l'Italia ha nei confronti dell'Unione europea rende particolarmente urgente una sollecita definizione del loro *iter* legislativo.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che esso risponde all'esigenza di adottare misure dirette ad assicurare – nei settori della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale e della promozione della prevenzione – una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, al fine di corrispondere in maniera più adeguata e più qualificata alle necessità degli utenti in relazione ai bisogni in materia di salute, nonché ad intervenire per colmare lacune, criticità ed esigenze emerse nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero della salute.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di parere favorevole con osservazioni, in cui evidenzia l'opportunità di integrare nei principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1 il riferimento al Rego-

lamento (UE) n. 536/2014, di richiamare la salvaguardia dei principi europei per l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, di richiamare le esigenze di benessere degli animali (articolo 13 tfue) in relazione alle disposizioni sulla sicurezza veterinaria e di coordinare i precetti dell'articolo 25 con quanto contenuto nella direttiva 2014/40/UE, sui prodotti del tabacco.

La senatrice FATTORI (*M5S*) si sofferma su alcune questioni concernenti la professione di ostetrica, le parafarmacie e le erboristerie.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) assicura che in Commissione sanità la questione concernente la professione di ostetrica è stata già valutata, mentre in riferimento ai temi delle parafarmacie e delle erboristerie appare opportuna una ulteriore verifica.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del prescritto numero di Senatori per deliberare, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore Floris, che viene accolta dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 23 luglio alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso risponde all'esigenza di adottare misure dirette ad assicurare – nei settori della sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, della sicurezza alimentare e del benessere animale e della promozione della prevenzione – una maggiore funzionalità del Servizio sanitario nazionale e pertanto delle prestazioni erogate, tenendo conto delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, al fine di corrispondere in maniera più adeguata e più qualificata alle necessità degli utenti in relazione ai bisogni in materia di salute, nonché ad intervenire per colmare lacune, criticità ed esigenze emerse nell'ambito dello svolgimento dell'attività istituzionale del Ministero della salute;

considerato che l'articolo 1 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e che, a tale riguardo, il 16 giugno 2014, è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE con effetto dal 28 maggio 2016;

considerato che gli articoli di cui al capo IV recano disposizioni per il riassetto della normativa in materia di sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano e dei mangimi, al fine di armonizzarla con la normativa europea del cosiddetto «pacchetto igiene», costituito dai regolamenti (CE) nn. 178/2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali sulla sicurezza alimentare), 852/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), 853/2004 (che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), 854/2004 (che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano), 882/2004 (sui controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali) e 183/2005 (che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi), nonché dalla direttiva 2004/41/CE (sull'igiene dei prodotti alimentari e la produzione e commercializzazione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano);

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, dell'entrata in vigore, il 16 giugno 2014, del regolamento (UE) n.

536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 2001/20/CE con effetto dal 28 maggio 2016;

in riferimento all'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, di cui al capo II del disegno di legge, valuti la Commissione di merito la necessità di salvaguardare il rispetto del principio di libera prestazione dei servizi professionali nel mercato interno dell'Unione e delle norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali;

in relazione alle disposizioni del capo V, sulla sicurezza veterinaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di tenere conto, nell'attuazione delle politiche dell'Unione, delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (art. 13 tfue);

in riferimento all'articolo 25, sulla prevenzione dei rischi connessi all'uso di sigarette elettroniche e sanzioni per vendita ed uso scorretto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinarne i precetti con quanto contenuto nella direttiva 2014/40/UE, sui prodotti del tabacco.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1533

G/1533/2/14 (già em. 16.0.1)

BERGER

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1533 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 20 13-bis»,

premesso che

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2014, n. 68, prevede una serie di tutele a favore dei minorenni;

le disposizioni previste dall'articolo 2, in vigore dal 6 aprile 2014, introducono l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per il datore di lavoro che «intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori»;

il datore di lavoro che non adempie l'obbligo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 15.000 euro;

mentre la direttiva europea 2011/93/UE all'articolo 40 prevede «che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori», in Italia si è voluto introdurre l'obbligo con sanzioni;

considerato che

l'introduzione del suddetto obbligo appare come un atto contro la sburocratizzazione e la semplificazione per le imprese; comporta un'ulteriore onere a carico del datore di lavoro, che solamente per marca da bollo (16 euro Euro) e marca per diritti (7,08 Euro se richiesto con urgenza e 3,54 euro se e richiesto senza urgenza) deve spendere più di dieci euro, onere finanziario che si somma all'onere burocratico della pratica;

in altri Paesi dell'Unione Europea non è stato introdotto l'obbligo per il datore di lavoro richiedere il certificato penale;

per citare l'esempio dell'Austria tale obbligo da parte delle imprese non esiste. Dal 1° gennaio 2014 i cittadini possono richiedere una speciale certificato «fedina penale cura bambini-ragazzi» il cosiddetto «*Strafregisterbescheinigung Kinder- und Jugendfürsorge*» che verifica l'idoneità per l'impiego per le attività di volontariato professionale o organizzati, che comportano contatti diretti e regolari con minori. Il lavoratore subordinato può richiederlo di sua spontanea iniziativa tuttavia non è stato sancito nessun obbligo ne per il datore di lavoro ne per il lavoratore;

impegna il Governo a

ricondere la disposizione alla sua motivazione originaria prevista dalla direttiva 2011/93/UE, cioè quello di dare la possibilità al datore di lavoro di informarsi sull'esistenza di eventuali condanne per reati commessi del lavoratore contro minori e non di introdurre un obbligo;

prevedere la possibilità di richiedere le suddette informazioni anche mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, in sostituzione del certificato penale del casellario giudiziale;

fare rientrare il certificato nei casi di esenzione da bollo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE SUL PROCESSO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI
SERBIA ALL'UNIONE EUROPEA*

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del vice Presidente
Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 9,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza: audizione del sindaco di Gradisca d'Isonzo, Linda Tomasinsig

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Linda TOMASINSIG, *sindaco di Gradisca d'Isonzo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Claudio COMINARDI (*M5S*) e David ERMINI (*PD*).

Linda TOMASINSIG risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dopo una precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, Linda TOMASINSIG fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,55 alle ore 10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria

*Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA*

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POVERTÀ E IL DISAGIO MINORILE

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, Grazia Sestini

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Grazia SESTINI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, e Sabrina BRESCHI, *responsabile del centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice Donella MATTESINI (PD) e la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*.

Grazia SESTINI, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana*, e Sabrina BRESCHI, *responsabile del centro regionale*

di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza della regione Toscana, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 22 luglio 2014

**Plenaria
52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori. Intervengono i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*).

Il deputato FERRARA (*SEL*) svolge una relazione sulla missione effettuata dal Comitato a Helsinki e a Tallinn nel mese scorso e il deputato TOFALO (*M5S*) svolge un'analoga relazione sulla missione effettuata nei primi giorni del corrente mese a Londra.

La seduta termina alle ore 15,15.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 22 luglio 2014

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 63

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 22 luglio 2014

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo SANTANGELO

La seduta inizia alle ore 14,15.

Vincenzo Santangelo, *Presidente*, constata la mancanza del numero legale e avverte che si dovrà procedere ad una nuova convocazione.

La seduta termina alle ore 14,30.

